

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L	COMMISSIONE TRIB	UTARIA PROVINCIALE	
DI	MILANO		SEZIONE 17
riun	ita con l'intervento dei Sig	nori:	
	DEODATO	GIACOMO	Presidente
		MARINA	Relatore
	SEREGNI	MARINA	
	MARTINELLI	LIVIA	Gludice
			kangan di kangan
ha	emesso la seguente	SENTENZA	The second
		SENTENES	
	ricorso n. 5020/13 ositato il 22/05/2013		
- av	verso AVVISO DI LIQU verso AVVISO DI LIQU	IDAZIONE nº 13081004353 RI IDAZIONE nº 13081004353 IN IDAZIONE nº 13081004353 IN EZIONE PROVINCIALE II DI I	MP.CATASTALE
DEL	posto dal ricorrente: LA RATTA RINALDI AI MONTEBELLO 27 201	LBERTA 21 MILANO MI	
FOF	so da: RTE AVV. SIMONE A SAFFI N. 23 20100	MILANO MI	

BEZIONE
N° 17
REGLGENERALE
N° 5020/13
UDIENZA DEL
19/11/2013 ore 15:00
BENTENZA
1208/17/14
PRONUNCIATA IL:
19/11/13
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
05/02/14
II Segretario

OGGETTO: AVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO TRUST-ANNO 2013 - R.G.R 5020_13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Trust si presenta come uno strumento creato per regolamentare in un unico momento vari aspetti, presenti e futuri, relativi alla gestione ed attribuzione di un patrimonio.

E'noto che, allo stato attuale dei fatti, non esiste una normativa civilistica italiana sul trust, pur nella vigenza del Principio della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985 sul Trust.

Da ciò discende che la regolamentazione tributaria di questo strumento giuridico deve di necessità essere tratta, tenendo ben presenti le relative caratteristiche tipologiche, dai principi generali dell'ordinamento italiano in materia.

Ma alla luce della molteplicità degli scopi per i quali il Trust può essere utilizzato, non e possibile identificare la soluzione impositiva più adeguata e corretta sulla base di una categorizzazione aprioristica dello strumento in oggetto. Il regime tributario applicabile deve essere infatti opportunamente individuato, di volta in volta, in conformità alla singola species di questo genus giuridico, evitando di sottoporre l'istituto del Trust a regole unitarie di tassazione. La necessità operativa presentata è peraltro confermata da quanto avviene negli Stati di common low (ad es. Canada, regno Unito, Stati Uniti D'America), laddove sussistono regole tributarie differenti a secondo delle varie tipologie di trust interessate (Fixed trust, discretionary trust, ecc). Ulteriori considerazioni interpretative sono da evidenziarsi alla della imposta sulle successioni e luce della recente introduzione del decreto legge 262/2006 con donazioni attraverso la conversione riferimento al trust ed all'imposizione diretta.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sugli aspetti formali e sostanziali della

fattispecie oggetto del presente ricorso.

Quando il negozio istitutivo del trust contiene un "obbligo" del disponente a compiere trasferimenti in favore del Trustee, la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l'atto sarà soggetto ad imposta

di registro in termine fisso ed in misura fissa (euro 168,00).

Infatti è stato confermato in diverse occasioni dalla Giurisprudenza Tributaria di merito, l'atto costitutivo di trust, e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari che per il trustee. In particolare, con riferimento a quest'ultima figura, infatti, è del tutto assente l'animus donandi in capo al disponente: il suo intento non è quello di arricchire il trustee, bensì di trasferire i beni in un "trust" affinchè egli amministri e tuteli detto patrimonio in favore di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo preciso. Per quanto riguarda i beneficiari "finali", poi, il trasferimento "iniziale" non giustifica, di per sé, l'applicazione dell'imposta di donazione e successione, e ciò perché l'indice di capacità contributiva si realizzerà successivamente.

Infatti il "beneficiario finale", che risulta essere l'unico soggetto passivo dell'imposta, è però, al momento dell'istituzione del trust, titolare di una

mera aspettativa nei confronti dei beni trasferiti.

Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento si realizza il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione.

Per i suesposti motivi questa Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La natura della problematica affrontata rende equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Sand States

Il Giudice Relatore Dott.ssa Marina Seregni

Milano, 19/11/2013

/11 Presidente

Dott. Giacomo Deputato